

STATUTO

IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVI NEL LAZIO FR VIA
MADONNA DEL RIPOSO 105

Numero REA: FR - 178276

Codice fiscale: 02794870606

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n° 7087/5509

STATUTO

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita, una Società Cooperativa Sociale denominata "**IL GIRASOLE Cooperativa Sociale**".

La Cooperativa ha sede nel comune di Trevi nel Lazio (FR) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina Cooperativistica.

Articolo 2 - durata

La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 a decorrere dalla data della sua Legale Costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dall'assemblea come da art. 29 del presente Statuto.

Articolo 3 - scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati e portatori di handicap.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 comma 1 punto b) della Legge 381/91, nonché delle specifiche Leggi Regionali del Lazio in materia. La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - oggetto sociale

La Società cooperativa ha il seguente oggetto sociale:

- Attività di Pulizia;
- Attività di giardinaggio e cura del verde;
- Servizi edili di ristrutturazione e restauro immobili;
- Realizzazione manti erbosi;
- Archiviazione informatica documenti;
- Gestione di Parcheggio Automobili e aree di sosta;
- Ludoteche per Intrattenimento Bambini;
- Gestione di servizi da Enti Pubblici;
- Animazione;
- Bar - Ristorante - Gelateria - Pasticceria;
- Attività di Biblioteche e di Archivi;
- Gestione di Impianti Sportivi - Palestre;
- Assistenza Sociale Previdenziale e Non;
- Corsi di Recupero Scolastico;
- Gestione turismo scolastico;
- Organizzazione, gestione e creazione aree di sosta per turi-

smo ambientale;

- Attività di Catering e Gestione Mense;
- Servizi di Prevenzione e di Lotta degli Incendi Forestali;
- Elaborazione Dati e realizzazioni grafiche;
- Realizzazione progetti industriali e piani di rilancio
- Attività di promozione del territorio - Marketing e Comunicazione;
- Gestione attività recettive - alberghiere - campeggi- ostelli per la gioventù;
- Confezionamento di Generi Alimentari e non;
- Organizzazione Eventi, Convegni e Fiere;
- Cura e Manutenzione del Paesaggio;
- Commercio al Dettaglio di Giornali - Riviste;
- Attività di produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli e biologici;
- Allevamento zootecnico e vendita dei prodotti derivati;
- Gestione di strutture agricole;
- Attività di sviluppo di strutture industriali ecologiche e/o a basso impatto ambientale;
- Attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione fonti di energia alternative;
- Attività di Formazione Professionale;
- Realizzazione e commercializzazione prodotti artigianali (legno, metalli ed altri materiali).

La Società Cooperativa potrà svolgere e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare con espressa conclusione delle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e utili e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesima nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

A) Assumere, in via non prevalente e non a scopo di collocamento interessenze e partecipazioni, sotto qualsivoglia forma, in imprese che svolgono attività analoghe comunque necessarie all'attività sociale;

B) Dare adesione e partecipazione ad enti, ad organismi economici consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e di agevolare gli scambi, comprese le cosiddette società miste con enti pubblici;

C) Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative ;

D) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci , delle loro famiglie e dei lavoratori.

La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello scopo sociale e realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale programmando:

a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate, necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;

b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'acquisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: computer, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base alle richieste del mercato;

c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipazione ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espletate.

La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e fi-

nanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti Regionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.

La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel rispetto delle disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti. I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è svolta esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non prevalente.

Articolo 5 - soci numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge), che esercitino professioni, arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I Soci appartengono alle seguenti categorie:

- a) Soci Cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio 1992 n.59 art.4;
- c) Soci di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e condizioni previste dalla Legge;
- d) Soci volontari;
- e) Persone svantaggiate.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla D.Lgs. 185/2000 è vietato il trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e di residenza dei soci di maggioranza per un periodo almeno dieci anni dalla data di ammissioni alle agevolazioni, nonché la detenzione da parte dei soci persone fisiche, di quote di altre società beneficiare alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i cin-

que anni successivi alla data di ammissibilità alle agevolazioni

Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta, che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, titolo di studio, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai vari regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote da sottoscrivere.

Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 7.

Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo art. 8, determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2 del Codice Civile e, conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro Soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronuncia l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo e sottoscrivere la quota sociale.

Essi sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 24;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

e) ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non consistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalità, compenso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento, saranno da apposita delibera assembleare.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 - soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari,

in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsto dall'articolo 5.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.

Articolo 9 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 11 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 6 senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art.1455 c.c.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

l) che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

o) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Articolo 12 - provvedimenti in caso di esclusione e recesso

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art.808 codice di procedura civile, alla decisione di un arbitro regolato dall'art.37 del presente statuto.

Articolo 13 - controversie in materia di esclusione e recesso

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo saranno demandate a decisione arbitrale.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. L'Organo Amministrativo può decidere tuttavia di versare un importo diverso, comunque mai inferiore.

Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquida-

zione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti per l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso avvalersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nel precedente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 15 - Conferimenti dei soci sovventori.

Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento Euro) ciascuna.

Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 dello statuto.

Articolo 16 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente.

L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimento s'intende concesso.

Articolo 17 - Condizioni per l'emissione delle azioni dei soci sovventori.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovventori;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle

quote emesse;

c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto, tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Nel caso in cui non si superi il limite suindicato, i soci sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota sottoscritta e versata.

Articolo 18 - Disposizioni sui soci sovventori.

Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità indicate nell'art.7.

Articolo 19 - Condizioni per l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa

Con le deliberazioni dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non eccedente il minore tra il valore contabile delle riserve e quello del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione non sarà mai superiore a Euro 500.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

b) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni.

Articolo 20 - assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea dei soci cooperatori della cooperativa, viene convocata annualmente dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune per l'espressione del parere

di cui all'art.5 comma 3 legge 59/92.
Viene altresì convocata quando necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti e assistere all'assemblea dei soci con la facoltà di impugnare le deliberazioni che ledano gli interessi della categoria dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa; altresì provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Articolo 21 - patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di ottocento Euro (Euro 800/00);

b) dalle quote riservate ai soci sovventori;

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 - quote sociali

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4 et 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-

ture arbitrali.

Articolo 23 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2013.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme civilistiche e tributarie.

L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione originato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico.

In particolare le poste interessate sono la voce B9 del conto economico e, qualora la cooperativa abbia instaurato rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, parte della voce B7.

L'avanzo, come sopra determinato, sarà ripartito fra i soci lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole prestazioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali, all'uopo rilasciate al socio lavoratore.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- c) ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa;
- d) il 3% ai fondi mutualistici regolati dall'art.11 della Legge 59/92;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva indivisibile, anche ai sensi della L.904/77 art.12.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere a) - d), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile, alle condizioni di cui all'art.12 L.904 del 16/12/77.

Articolo 24 - organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci o il Sindaco unico o il Revisore se previsto per legge.

Articolo 25 - Convocazione assemblea dei Soci

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove), purché in Italia, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da comunicare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori.

Articolo 26 - assemblea

L'Assemblea dei soci:

1) approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori;

5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art.3 - comma 2 della L.3 Aprile 2001 n. 142;

7) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, in programma di mobilità;

9) delibera, per il ripianamento delle perdite sociali, l'apporto di ulteriori contributi in denaro, in misura massima di Euro 15.000,00, ad ogni socio cooperatore in proporzione all'ammontare dello scambio mutualistico intercorso.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, quando particolari esigenze, valutate insindacabilmente dall'organo amministrativo, lo richiedano, essa può essere convocata entro centottanta giorni ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quando l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 27 - quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che su quanto previsto dall'art. 2514, sulle modifiche statutarie, sulla nomina e poteri degli amministratori, sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa, sulla proroga della durata, in tali casi il verbale è redatto da un notaio ed occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo - 28 votazione

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si potrà procedere anche per acclamazione.

E' vietato il voto segreto.

Articolo 29 - intervento - voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Il

socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato.

Ai Soci Sovventori che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese è attribuito un maggior numero di voti in ragione della partecipazione alla attività della cooperativa che però non può essere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

L'ammontare dei voti plurimi vengono attribuiti ai soci in base al fatturato dell'esercizio precedente rapportato al fatturato complessivo dei soci presenti, le frazioni devono essere attribuite mediante arrotondamento per difetto quanto non superano 0,50.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 30 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba presiederla.

Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Articolo 31 - consiglio di amministrazione

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, eletti dall'assemblea fra i soci in misura maggioritaria e fra terzi in misura minoritaria.

L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di presenza per la loro attività collegiale ed il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri (art.2381 c.c.).

Può essere nominato per la redazione dei verbali un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio. Tale funzione può essere tuttavia svolta a seconda delle circostanze da un socio o non socio incaricato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile o quando o quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assolu-

ta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, all'organo amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

h) relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci;

i) l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie;

j) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

l) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e responsabili tecnici.

Articolo 32 - sostituzione

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Articolo 33 - rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e dallo statuto e, ove sia nominato il Consiglio di amministrazione, il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Egli può fare quant'altro opportuno nell'interesse della società, salvo quanto altro espressamente di spettanza del consiglio o dell'assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Articolo 34 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme di legge.

Articolo 35 - clausola compromissoria

Qualunque controversia, sorgesse, tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal presidente degli ordini professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, del luogo in cui la cooperativa ha sede sociale, il quale dovrà provvedere la nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

L'arbitro è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.5 del 17 Gennaio 2003 art. 34 e seguenti.

Articolo 36 - scioglimento e liquidazione

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 37 - devoluzione patrimoniale

Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effettivamente versato. Percentuale massima previsto dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici cui all'art. 26 del D.L.G.P.S. n. 1577/47.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ad un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 articolo 11 e 12.

I possessori di azioni di partecipazioni cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del Capitale, dopodiché devono essere privilegiati i soci sovventori.

Articolo 38 - disposizioni generali
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Per espressa volontà dei soci e per quanto previsto dall'art. 2488 Codice Civile, l'organo di controllo non viene costituito.
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.
In originale firmato: Bianchini Milena - Jacopo Ricciotti

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro
Imprese, nei termini per la registrazione.
Alatri, li 20 marzo 2023
Firmato digitalmente: JACOPO RICCIOTTI Notaio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 460/1997